

Provincia di Lecco

## COMUNE DI ERVE

PIANO DELLE REGOLE ex art. 10 bis L.R. 11.03.2005 n°12

APPROVATO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11.03.2005 n°12 s.m.i.

RETICOLO IDRICO MINORE

Elaborato 3.4.a

# REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

APPROVATO DEFINITIVAMENTE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n°

IL SINDACO: **dott. Paolo CRESPI**

IL SEGRETARIO COMUNALE: **dott. Salvatore VITALE**

IL TECNICO: **dott. geol. Luigi CORNA - 24124 BERGAMO**

COORDINAMENTO URBANISTICO: **dott. arch. Aldo MARCHI - 23900 LECCO**

**MARZO 2011**

# INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento di Polizia Idraulica.....	3
Art. 2 Definizione del reticolo minore .....	4
Art. 3 Normativa di riferimento e competenze.....	4
Art. 4 Attività amministrativa dei Comuni.....	5
Art. 5 Definizione delle fasce di rispetto .....	6
Art. 5.1 Definizione della misura delle distanze .....	7
Art. 6 Attività vietate e consentite nei corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto.....	7
Art. 6.1 Corsi d'acqua a cielo aperto .....	7
Art. 6.2 Corsi d'acqua intubati .....	9
Art. 6.3 Attività ammissibili con procedura d'urgenza.....	9
Art. 7 Concessione idraulica .....	10
Art. 7.1 Obblighi del concessionario .....	11
Art. 7.2 Cessione, subconcessione, trasferimento, rinuncia, decadenza e revoca .....	12
Art. 7.3 Obblighi dei frontisti.....	12
Art. 8 Autorizzazione Paesaggistica .....	13
Art. 9 Opere esistenti all'interno delle fasce .....	13
Art. 10 Ripristino corsi d'acqua a seguito di violazioni .....	14
Art. 11 Opere di attraversamento dell'alveo .....	14
Art. 12 Scarichi in corso d'acqua superficiale.....	15
Art. 13 Derivazioni da corso d'acqua superficiale .....	15
Art. 14 Sdemanializzazione e alienazioni .....	15
Art. 15 Canoni di polizia idraulica .....	16
Art. 16 Spese apertura Istruttoria.....	17
Art. 17 Documenti da presentare per apertura Istruttoria .....	17
Art. 18 Istruttoria per provvedimenti di polizia idraulica .....	17
Art. 19 Allegati al Regolamento di polizia idraulica .....	18

## Art. 1 Oggetto del Regolamento di Polizia Idraulica

Il Regolamento di polizia idraulica contiene le norme atte al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici (fasce di rispetto), ai fini della tutela e della preservazione dei corsi d'acqua individuati nel territorio comunale e rappresentati nelle tavole allegate al presente elaborato.

La polizia idraulica riguarda l'attività tecnico-amministrativa finalizzata:

- alla sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del r.d. n. 523/1904 "Testo unico sulle opere idrauliche", e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del r.d. n. 523/1904, del r.d. n. 1775/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", del r.d. n. 1285/20 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche" capo IX e del d.l. n. 275/97 collaborando inoltre, con gli enti preposti, al controllo previsto dalle leggi n. 431/85 e n. 152/99 e successive modifiche;
- alla custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge n. 677/95 art. 10-ter);
- alla raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del t.u. 2669/37 relative al servizio di piena nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di protezione civile;
- alla verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- alla verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del r.d. n. 523/1904;
- alla verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- alla formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- all'accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del r.d. n. 523/1904;
- al controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del r.d. n. 1775/1933;
- alla verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- alla verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

## Art. 2 Individuazione del reticolo idrico minore

Il presente regolamento di Polizia Idraulica si applica sui corsi d'acqua individuati nelle tavole allegate allo studio di Individuazione del reticolo idrico minore" e che rappresentano:

- il reticolo principale, definito dalla d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950;
- il reticolo minore, individuato in base alla definizione del regolamento di attuazione della l. 36/94, ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del regolamento di attuazione della l. 36/94) ad esclusione di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua" (art.1 comma 2 del regolamento di attuazione della l. 36/94). In particolare sono stati individuati i corsi d'acqua tenendo conto dei seguenti criteri:
  - siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
  - siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
  - siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

## Art. 3 Normativa di riferimento e competenze

Le norme che attualmente disciplinano le attività di polizia idraulica fanno riferimento alla legge 2248/1865 "Legge sulle opere pubbliche" allegato F, al r.d. . 523 del 25 luglio 1904 per i corsi d'acqua e le acque pubbliche in genere, integrata dalle disposizioni del d.lgs. 152/99 (art. 41), confermate nel d.lgs. 152/06 all'art 115, dalle Norme di Attuazione del P.A.I., dalla l. 37/94, dal r.d.l. 1338/36 e ss.mm.ii., nonché dalle delibere regionali emanate in materia (dd.gg.rr. 7868/2002 e 13950/2003).

Tali disposizioni stabiliscono espressamente:

- le attività, i lavori e i fatti vietati in modo assoluto, su corsi d'acqua, argini, sponde, strade di servizio, fasce di rispetto, ecc.;
- le attività, i lavori, e/o fatti per i quali è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione;
- i contenuti e le disposizioni che devono essere inserite nei disciplinari di concessioni e nelle autorizzazioni e gli obblighi da porre a carico dei concessionari;
- le contravvenzioni e le sanzioni da applicare per l'esecuzione di lavori, la messa in atto dei fatti vietati e il non rispetto o l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nell'atto concessorio o nell'autorizzazione, indicandone le procedure e le relative attività conseguenti.

In particolare:

- il r.d. n.523 del 1904 indica, all'interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (art. 96), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97, 98) o "nulla osta idraulico" (art. 59), per fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale;
- il r.d. n. 368 del 1904 indica, all'interno di ben definite fasce di rispetto delle opere di bonifica e le loro pertinenze, le attività vietate

(art. 133), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 134, 135) o "nulla osta idraulico" (art. 138), per gli altri canali e altre opere di bonifica. Le disposizioni del Titolo VI del r.d. n. 368/1904 sono norme speciali con effetto derogatorio delle disposizioni del r.d. n. 523/1904 e risultano essere pienamente vigenti;

- il Testo Unico n. 1775/1933 prevede le modalità di classificazione delle acque pubbliche in base alle quali sono stati redatti gli "Elenchi delle acque pubbliche", che hanno subito nel tempo periodici aggiornamenti;
- l'art. 1 della legge 36/94 ha innovato il concetto di "acqua pubblica", introducendo nell'ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali;
- la l.r. 1/2000, in attuazione del d.lgs. n. 112/98, ha previsto l'obbligo per la Regione di individuare il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa continuerà a svolgere le funzioni di polizia idraulica, trasferendo ai comuni le competenze del reticolo idrico minore;
- la d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 con cui la Regione ha individuato il reticolo idrico principale, rimane di competenza regionale, e quindi, per differenza, il reticolo idrico minore. Con tale deliberazione la Regione Lombardia ha trasferito una serie di competenze annesse alla gestione e all'attività polizia idraulica del reticolo idrico minore, dall'Amministrazione regionale all'Amministrazione Comunale, alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica.

In particolare, sul reticolo minore, le competenze comunali in possono essere riassunte in tre categorie:

- Urbanistiche: mappatura dei corsi d'acqua con le relative fasce di rispetto e regolamentazione di quest'ultime con norme tecniche attuative;
- Amministrative: rilascio di nullaosta, autorizzazioni e pareri, con conseguente applicazione e riscossione dei relativi canoni;
- Manutentive: realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento.

Si specifica che:

- le attività di progettazione ed esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico minore, saranno effettuate dal Comune, nel caso in cui il Comune rientri in una Comunità Montana, saranno effettuate da quest'ultima.
- le attività di progettazione, esecuzione e gestione delle opere di pronto intervento, di cui alla l.r. 34/73, sui corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico minore, saranno effettuate dal Comune o, nel caso in cui il Comune rientri in una Comunità Montana, a seguito di specifici accordi, dalla Comunità Montana.

#### **Art. 4 Attività amministrativa in capo al Comune**

L'attività amministrativa del Comune consiste nel rilasciare, in base al r.d. n. 523/1904, i seguenti "provvedimenti di Polizia Idraulica":

- **NULLAOSTA IDRAULICO:** quando le opere e le attività da realizzare non producono alterazioni all'alveo (artt. 58 e 59 del r.d. 523/1904).

Interventi per i quali è sufficiente il parere idraulico (nullaosta) sono in particolare le difese radenti, ricadenti su proprietà privata, nonché quegli interventi che non sono suscettibili di influire direttamente od indirettamente sul regime del corso d'acqua (circ. 18.05.1982 n. 8689;

- PARERE IDRAULICO, espressione dell'Autorità Idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua (il parere non dà titolo ad eseguire opere, ma è esclusivamente una valutazione di ordine tecnico),
- AUTORIZZAZIONE IDRAULICA: assenso ad eseguire opere nella fascia di rispetto assoluto di 10 metri a partire dalle estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine. Gli interventi per cui viene richiesta l'autorizzazione rientrano negli artt. 97- 98 del r.d. n. 523/1904;
- CONCESSIONE IDRAULICA: assenso ad eseguire opere che interessano l'area demaniale. Le concessioni vengono classificate: per tipo (con occupazione o senza occupazione di area); per durata (pluriennali o temporanee).
- RINNOVI,
- SUBINGRESSI,
- VARIAZIONI DI CONDIZIONI.

Il Comune esprime PARERE IDRAULICO per attività di scarico e derivazione in corpo idrico superficiale autorizzati dalla Provincia e per la sdemanializzazione di alvei, competenza dell'Agenzia del Demanio.

I Provvedimenti di polizia idraulica vengono rilasciati con una durata temporanea.

I provvedimenti di polizia idraulica vengono rilasciati dal Comune con decreto redatto come da Allegati A e C della d.d.g. 13 dicembre 2002, n. 25125 e s.m.i.

## **Art. 5 Definizione delle fasce di rispetto**

Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua viene istituita una fascia di rispetto tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazione;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Tale fascia servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

Le fasce di rispetto dei corsi appartenenti al reticolo idrico minore, in conformità al disposto del r.d. 523/1904, sono così individuate:

- una prima fascia di rispetto corrispondente alla distanza di 4 m dall'argine o dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto;

- una seconda fascia di rispetto corrispondente alla distanza tra i 4 e i 10 m dall'argine o dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto;  
Quest'ultima fascia di rispetto può estendersi per una larghezza superiore ai 10 m nel caso di aree soggette a frequenti esondazioni, oppure può estendersi per una larghezza inferiore a 10 m, ma mai inferiore a 5 m, in caso di aree non soggette a rischio idraulico e all'interno della perimetrazione dei centri storici e dell'abitato.

Per i tratti intubati, dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore, si è individuata la sola fascia di rispetto della larghezza di 4.

### **Art. 5.1 Definizione della misura delle distanze**

Per distanza dal piede dell'argine si intende la distanza non solo delle opere arginali, ma anche delle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1 giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Nel caso di tratti intubati o tombinati, le distanze delle opere dal corso d'acqua devono essere misurate dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa l'efficacia delle presenti norme di polizia idraulica, saranno determinate, anche in caso di contenzioso, dall'Autorità Idraulica competente.

In qualunque caso l'onere di accertare sul campo le distanze spetterà al Proponente del progetto delle opere e comunque tale misurazione potrà essere soggetta a controllo dal preposto Ufficio Tecnico Comunale nel caso di reticolo idrico minore.

### **Art. 6 Attività vietate e consentite nei corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto**

Tutte le attività richieste devono essere soggette a verifiche idrauliche riguardanti la salvaguardia delle opere stesse e del corso d'acqua e del territorio circostante.

Tutte le opere nei corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto, dovranno garantire mediante accorgimenti tecnici la salvaguardia dei corsi d'acqua da possibili infiltrazioni o scarichi di sostanze inquinanti provenienti dalle aree di intervento.

Tutte le opere nei corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto, potranno essere mantenute fino alla permanenza delle condizioni di salvaguardia della pubblica incolumità. La manutenzione di tali opere è a totale carico del Titolare dell'opera.

#### **Art. 6.1 Corsi d'acqua a cielo aperto**

Nell'art. 96 del r.d. n. 523/1904 sono elencate tutte le **attività assolutamente vietate e quindi non autorizzabili**, tra cui si ricordano:

- la realizzazione di qualsiasi fabbricato sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto, ove per fabbricato va inteso qualunque tipo di edificazione per il quale siano previste opere di fondazione, a distanza inferiore a 10 metri dal piede degli argini;

- lo sradicamento degli alberi per una distanza di 10 metri dalla quota di piena ordinaria e le piantagioni sugli argini;
- i movimenti di terra, sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto, che alterino stabilmente il profilo del terreno a distanza inferiore di 4 m dal piede degli argini;
- ogni tipo di piantagione di alberi e siepi, così come gli orti, a distanza inferiore di 4 m dal piede degli argini;
- il deposito di materiali di discarica, rifiuti pericolosi, ecc..., sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto a distanza inferiore a 10 metri dal piede degli argini;
- qualsiasi tipo di recinzione a distanza inferiore di 4 m dal piede degli argini;
- la tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, come specificato dal d.lgs. 152/99 art. 41 e confermato dal d.lgs. 152/2006;
- le opere interrato nel subalveo, ad eccezione degli attraversamenti, per evitare che possibili erosioni dell'alveo pregiudichino il manufatto e il conseguente inquinamento del corso d'acqua;

Si specifica che:

- le attività vietate non possono essere soggette ad autorizzazioni (nulla osta, autorizzazioni, concessioni) ai fini idraulici, neppure in deroga.

Nel caso di richiesta di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa, la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.

- potranno comunque essere autorizzate, tutte le opere:
  - necessarie a garantire la pubblica incolumità dichiarata dalla Pubblica Amministrazione come previsto dal d.lgs. 11 maggio 1999 n.152;
  - attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del flusso di magra e di piena;
  - di sistemazione idrogeologica e recupero ambientale.

Negli artt. 97 e 98 del r.d. n. 523/1904 sono elencate le **attività e opere consentite previa la verifica della tutela della pubblica incolumità ed il provvedimento autorizzativo ai fini idraulici**, tra cui si ricordano:

- le opere attinenti le derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue (si vedano gli Artt. 12 e 13 del presente Regolamento);
- le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi funzionali alle pratiche agricole meccanizzate (si veda Art. 11 del presente Regolamento).
- le piantagioni entro la fascia tra i 4 e 10 m;
- le recinzioni semplicemente infisse nel terreno aventi caratteristiche tali da non compromettere il deflusso delle acque superficiali, entro la fascia tra 4 e 10 m. Si specifica che tali recinzioni sono assimilate alle piantagioni mentre quelle in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati (d.g.r. n. 7633 del 08/04/1986);

- gli interventi di sistemazione a verde (rinaturalizzazione), entro la fascia di rispetto tra l'origine e 10 m), con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature fisse, e con piantagioni tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua.

Si specifica che:

- l'attività di estrazione di materiale commerciale dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, è di esclusiva competenza della Regione.
- le modifiche di brevi tratti del tracciato degli alvei, sovrappassi ed alterazione delle sponde, risultano possibili solamente per casi motivati e correttamente documentati, sempre previa la verifica della tutela della pubblica incolumità ed il provvedimento autorizzativo ai fini idraulici.  
Si specifica che all'Amministrazione Comunale spetteranno le competenze riguardanti i provvedimenti autorizzativi ai fini idraulici, mentre per gli aspetti riguardanti la gestione del demanio pubblico le competenze saranno dell'Agenzia del Demanio (si veda l'Art. 14 del presente Regolamento).

### **Art. 6.2 Corsi d'acqua intubati**

I corsi d'acqua intubati, appartenenti al reticolo idrico minore, si devono considerare a tutti gli effetti come corsi d'acqua a cielo aperto, per tale motivo nell'alveo e nella fascia di rispetto tra l'argine e 4 m, si devono applicare le norme dell'Art. 6.1.

In particolare all'interno della fascia di 4 m, nel caso di corsi d'acqua intubati, si ribadiscono le seguenti attività vietate:

- lo scavo, se non previo nulla osta ai fini idraulici da parte del Comune;
- il deposito di materiali;
- la piantagione di alberi ad alto fusto o siepi.

### **Art. 6.3 Attività ammissibili con procedura d'urgenza**

E' consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza di opere.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'Autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 gg. dal detto avvio.

Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazione idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche.

Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'Autorità idraulica o su sua prescrizione.

## Art. 7 Concessione idraulica

Qualora le istanze di concessione idraulica siano di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione dovrebbe contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ed eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione.

Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

Le concessioni idrauliche vengono classificate in base al tipo (con occupazione e senza occupazione di area) e alla durata (pluriennali o temporanee).

Pertanto si identificano le seguenti tipologie concessorie:

- **CONCESSIONE IDRAULICA SENZA OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE:** assenso ad eseguire opere che interessano l'area demaniale in quanto intercettano le proiezioni in alto (attraversamenti aerei, quale ponte con appoggi su aree esterne a quella demaniale) o in basso (attraversamenti subalveo) del sedime demaniale.
- **CONCESSIONE IDRAULICA CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE:** assenso ad eseguire opere che interessano il sedime dell'alveo, inteso come fondo e sponde e pertinenze di proprietà demaniale.

A sua volta suddivisa in :

- **CONCESSIONE IDRAULICA CON OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DEMANIALE.**

Nel caso di occupazione del demanio idrico a titolo temporaneo per l'esecuzione di interventi in alveo, nella richiesta di concessione deve essere indicato chiaramente il periodo presumibile di occupazione per effetto dell'esecuzione dell'intervento.

La concessione di occupazione temporanea del demanio idrico viene rilasciata con apposito disciplinare, che il richiedente deve sottoscrivere in segno di accettazione, nel quale vengono indicate le condizioni secondo le quali deve essere realizzato l'intervento e gli altri obblighi del concessionario.

Il disciplinare di concessione comprende anche l'eventuale autorizzazione di accesso in alveo necessaria alla realizzazione dell'intervento.

L'occupazione dell'area demaniale può avvenire solamente dopo che il concessionario abbia ottenuto il disciplinare di concessione e secondo le comunicazioni indicate in esso.

Il concessionario è tenuto a trasmettere all'Autorità Idraulica la comunicazione di inizio lavori.

Una volta completato l'intervento, il concessionario deve inviare, sempre all'Autorità di cui sopra, la comunicazione di ultimazione lavori e l'attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto ed alle eventuali varianti autorizzate.

Per l'occupazione temporanea del demanio idrico il richiedente è tenuto a versare il canone di concessione demaniale, il cui importo è calcolato in proporzione al periodo di occupazione effettivo risultante dalle predette dichiarazioni.

- **CONCESSIONE IDRAULICA CON OCCUPAZIONE PERMANENTE DI AREA DEMANIALE.**

Preventivamente alla realizzazione di opere che occupano in modo permanente superfici appartenenti al demanio idrico, viene rilasciata al proprietario dell'opera stessa la concessione di occupazione permanente del demanio idrico.

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione permanente è di trenta anni con possibilità di proroga della concessione.

- **OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL DEMANIO IDRICO SENZA LA REALIZZAZIONE DI OPERE.**

Questa tipologia concessoria disciplina le occupazioni, a qualsiasi titolo, del demanio idrico che avvengono senza la realizzazione di opere.

Si elencano, a titolo esemplificativo, alcune tipologie: occupazione ad uso agricolo (verde prativo, attività di pascolo, colture varie), occupazione ad uso industriale (deposito materiale inerte, deposito legname), occupazione ad uso parcheggio, occupazione per manifestazioni culturali, sportive.

In questo caso la relazione descrittiva allegata alla domanda di concessione deve espressamente contenere la quantificazione della superficie che si intende occupare, espressa in metri quadrati, e le modalità di utilizzo dell'area.

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di sei anni, salvo richiesta motivata del concessionario.

## **Art. 7.1 Obblighi del concessionario**

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate preventivamente dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Il concessionario è tenuto a corrispondere un canone annuo e a depositare, a favore del concedente, una cauzione, entrambi da quantificare nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali in vigore.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il concessionario deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

### **Art. 7.2 Cessione, subconcessione, trasferimento, rinuncia, decadenza e revoca**

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a se stesso un altro soggetto o "sub concedere" a sua volta senza l'espreso consenso dell'amministrazione, la quale potrà dare il suo assenso solo nei casi previsti dalla legge.

A meno che la legge non disponga diversamente, se il concessionario rinuncia alla concessione, la stessa perde di efficacia e nessun sub ingresso è possibile.

In caso di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori per l'anno corrispondente al provvedimento di decadenza per rinuncia ed al pagamento dei canoni per occupazione abusiva sino all'effettivo abbandono dell'area e riduzione in pristino, se necessaria.

Nel caso di morte del concessionario il divieto di cessione dell'utenza non si applica, sicchè la morte del concessionario non determina estinzione della concessione, ma questa si trasferisce in capo agli eredi.

Tale principio viene applicato alle concessioni demaniali con riguardo alle concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo, di un fabbricato o di un immobile.

In ogni altro caso occorre invece verificare la permanenza in capo agli eredi delle stesse condizioni soggettive ed oggettive che giustificavano la concessione, procedendo in questo caso a semplice voltura, senza riflessi sulla durata originaria della concessione, che rimane unica.

Quando non sia possibile la strada della voltura, la concessione si intende cessata (decaduta) dal momento della morte del concessionario e gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione.

Nel caso in cui non si possa procedere a voltura e nessuno richieda la concessione in sanatoria, la semplice permanenza dei manufatti che concretano l'occupazione *sine titulo* solo a chi ha ereditato tali manufatti, divenendone proprietario, mentre l'obbligo di ripristino grava su tutti gli eredi in solido.

In maniera analoga è regolata la successione *inter vivos* tra una persona fisica o giuridica e una pluralità di condomini.

### **Art. 7.3 Obblighi dei frontisti**

I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua nonché pericolo per la pubblica incolumità.

Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità Idraulica competente per ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che potrebbe ingenerare le problematiche e i pericoli di cui al precedente capoverso.

Se le operazioni di manutenzione di cui al primo capoverso rientrano nella casistica per la quale è necessaria l'autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

### **Art. 8 Autorizzazione Paesaggistica**

Il vincolo riguarda i corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche (r.d. n. 1775/1933) e/o che si trovano in aree di tutela ambientale; pertanto gli interventi e le opere da realizzare in dette aree dovranno acquisire l'autorizzazione ai sensi della legge 31/85 e d.lgs. 42/04.

Non sono soggetti a tale vincolo:

- i tratti dei corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche e derubricati (d.g.r. n. 12028/1986);
- i corsi d'acqua divenuti pubblici ai sensi dell'art. 1 della legge 36/1994;
- i tratti di corsi d'acqua che attraversano aree urbane classificate dal PRG "centro storico" e "aree di completamento";
- opere realizzate, da sanare o da rinnovare, prima dell'imposizione del vincolo.

La competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è stata definita con d.g.r. n. 2121/2006 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del B.U.R.L. 31 marzo 2006).

Qualora le opere oggetto di concessione ricadano in una delle fattispecie elencate negli allegati A e B del d.p.r. 12 aprile 1996, le stesse sono da assoggettare a procedura di VIA.

Per rinnovi di autorizzazioni idrauliche, l'autorizzazione ambientale non risulta necessaria qualora le opere siano state realizzate prima dell'imposizione del vincolo ambientale.

### **Art. 9 Opere esistenti all'interno delle fasce**

Le costruzioni realizzate entro le fasce di rispetto, dopo l'entrata in vigore del r.d. n. 523/1904 o non dotate di regolare nullaosta idraulico, non risultano autorizzabili per le norme di polizia idraulica.

Per le costruzioni all'interno delle fasce di rispetto, realizzate prima dell'entrata in vigore del r.d. n. 523/1904 o dotate di regolare nullaosta idraulico risultano consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi così come definiti dall'art. 31, lettere a), b), c) della l. 457/1978 (art. 3 lettere a), b), c) del d.p.r. 380/2001) e le ristrutturazioni senza demolizione e ricostruzione, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi di adeguamento igienico-funzionale, anche con piccoli ampliamenti volumetrici (dell'ordine del 10% del volume esistente salvo differente indicazione del P.R.G.);
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e a migliorare la tutela della pubblica incolumità.

## **Art. 10 Ripristino corsi d'acqua a seguito di violazioni**

Le attività connesse al ripristino dello stato dei luoghi relativi ai corsi d'acqua ed alle pertinenze, oggetto di opere abusive o difformi da quanto autorizzato e l'eventuale recupero delle spese sostenute compete al comune ex d.p.r. 380/2001 (ciò vale anche per il reticolo principale, essendo il comune il primo soggetto titolare in materia urbanistica).

## **Art. 11 Opere di attraversamento dell'alveo**

Per quanto attiene gli attraversamenti, intendendo con questo termine ponti, gasdotti, tubature ed infrastrutture a rete, si fa riferimento alla direttiva emanata dall'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B". Tale direttiva norma gli attraversamenti che hanno luce superiore ai 6 m.

Il presente Regolamento definisce l'applicazione di tale norma anche per attraversamenti con luci inferiori a 6 m (tempo di ritorno per calcolo portata di massima piena pari a 100 anni e franco tra l'intradosso della struttura e il livello di massima piena uguale o superiore a 1 m).

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori a 100 anni e un franco tra l'intradosso della struttura e il livello di massima piena inferiore a 1 m, in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate e in accordo con l'Autorità idraulica.

In qualsiasi caso il progetto degli interventi dovrà essere accompagnato da relazione idrogeologico-idraulica sottoscritta da tecnico abilitato e competente. Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un ingegnere iscritto all'albo.

Nel caso di corsi d'acqua "fasciati" la portata di massima piena dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B (Tr= 200 anni).

Nel calcolo non potranno essere prese in considerazione opere di laminazione delle piene previste, ma non realizzate. Si potrà valutare di volta in volta la possibilità di tenere in considerazione opere i cui lavori siano in fase di realizzazione.

E' comunque necessario verificare che le portate non comportino un significativo aggravamento delle condizioni del rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Nel caso di nuova opera si dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

Nel caso di ponti esistenti, dovrà essere condotta una verifica sul fatto che l'attraversamento non provochi ostruzioni e condizionamenti delle modalità di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzi elementi di ineguatezza, deve essere predisposto un "progetto di adeguamento" contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

### **Art. 12 Scarichi in corso d'acqua superficiale**

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua superficiali, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. Per la qualità la competenza è della Provincia.

Per la valutazione di tali richieste si fa riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e alle indicazioni fornite dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

Nel presente regolamento si adottano i limiti di accettabilità del Piano Regionale di Risanamento delle Acque:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

In particolare il Richiedente l'autorizzazione allo scarico dovrà dimostrare la capacità del corpo idrico ricettore di smaltire le portate in esso convogliate.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione di flusso del corso d'acqua, prevedendo i necessari accorgimenti tecnici per evitare l'innescò di fenomeni erosivi (quali manufatti di dissipazione dell'energia idraulica).

### **Art. 13 Derivazioni da corso d'acqua superficiale**

Le derivazioni da corso d'acqua superficiale sono soggette al rilascio di parere idraulico da parte dell'Amministrazione Comunale e all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.

### **Art. 14 Sdemanializzazione e alienazioni**

L'iter di sdemanializzazione è normato dall'Agenzia del Demanio, tenuto conto anche di quanto disposto dalla d.g.r. 14 gennaio 2005 n.7/20212.

Nel caso in cui il corso d'acqua cambi il tracciato (per cause naturali o come previsto all'art. 6 del presente Regolamento), l'area del nuovo tracciato diventa demaniale. L'area del vecchio tratto del corso d'acqua rimane demaniale fino a conclusione dell'eventuale iter di sdemanializzazione.

Tutte le pratiche relative all'iter di sdemanializzazione sono a carico dell'Istante, il quale le deve presentare direttamente all'Agenzia del Demanio.

L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico. Si precisa che ai sensi del comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999 n.152 le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Le alienazioni sono normate dalla l. n. 212/03 e dal d.d.g. 17 luglio 2006 n. 8270.

## **Art. 15 Canoni di polizia idraulica**

Attualmente le modalità per stabilire i canoni per l'utilizzo del demanio idrico dello Stato sono contenute nell'allegato "C" della d.g.r. 13950/2003.

In particolare, le opere soggette a tali canoni sono riassunte nei gruppi che seguono:

- attraversamenti aerei: linee elettriche, linee telefoniche, grosse telegrafiche, seggiovie e funivie, piccole teleferiche, palanchi, ponte canale e altri attraversamenti aerei;
- attraversamenti in sub-alveo: linee elettriche, linee telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, cunicoli tecnologici, sottopassi, sifoni, altri manufatti posizionati sul terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua;
- tombinature;
- transito di sommità arginale;
- rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua;
- sfalcio erbe-taglio piante;
- scarichi acque: acque meteoriche e scarichi di fognature di privati, purchè debitamente depurate e non vi siano comprese le acque nere, scolmatori troppo pieni di acque fognarie, acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti Pubblici, scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati, scarichi di acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo. Sempre nelle quantità consentite (si veda Art. 12);
- ulteriori casi di occupazione di area demaniale: alvei in disuso, posizionamento su aree demaniali di cartelli pubblicitari o simili, appostamenti fissi di caccia, occupazione temporanea di area demaniale per attività turistica, ricreativa, agricola, muri di contenimento e difese spondali, occupazione di area demaniale in aree protette, occupazione in area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da Enti Pubblici ai fini del rimboschimento.

I canoni regionali di polizia idraulica (relativi alle autorizzazioni, concessioni e cauzioni, come definito ai punti 14 della d.g.r. 25.01.02 n.7/7868) vengono riscossi dal Comune, il quale provvede a trasferire alla Regione Lombardia la quota relativa alle concessioni aree demaniali (con occupazione di aree demaniali).

I titolari di provvedimenti di polizia idraulica dovranno versare i canoni fino all'anno 2000 all'Agenzia del demanio, quelli relativi agli anni 2001 e 2002 alla Regione Lombardia e per il 2003 e successivi al Comune.

Nel caso in cui un Comune risulti inserito in una Comunità Montana, una quota dei canoni introitati dal Comune spetterà alla Comunità Montana secondo quanto previsto dalla d.g.r. 7/7868 e successive modifiche ed integrazioni, per gli scopi di cui all'Art. 3 del presente Regolamento di polizia idraulica.

Il versamento dei canoni ai Comuni sarà regolamentato da un disciplinare stipulato all'atto del rilascio dei "provvedimenti di polizia idraulica".

Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'Autorità idraulica o su sua prescrizione.

### **Art. 16 Spese apertura Istruttoria**

Successivamente all'adozione del presente Regolamento, attraverso apposita Delibera della Giunta Comunale, l'Amministrazione indicherà i criteri per la determinazione dell'importo delle spese, a carico dei Richiedenti, per l'apertura dell'Istruttoria per i provvedimenti di polizia idraulica di competenza comunale e le modalità di pagamento.

### **Art. 17 Documenti da presentare per apertura Istruttoria**

La documentazione minima da presentare per l'apertura di un'istruttoria per i provvedimenti di polizia idraulica di competenza comunale è la seguente:

- Domanda in carta da bollo, per i privati, in carta semplice per gli Enti pubblici;
- N. 3 copie del progetto comprendente:
  - relazione tecnico illustrativa;
  - estratto della C.T.R. scala 1:10.000;
  - estratto mappa catastale in scala 1:2000;
  - planimetria del luogo d'intervento in scala 1:2000;
  - piante e sezioni riguardanti l'intervento in scala opportuna.
- Attestazione di avvenuto pagamento delle spese per apertura Istruttoria.

Il Comune, successivamente all'adozione del presente Regolamento, con Delibera della Giunta Comunale adotterà un proprio elenco di documenti e i requisiti minimi da richiedere per l'apertura di una pratica per i provvedimenti di polizia idraulica di competenza comunale.

E' facoltà del Responsabile del Procedimento richiedere ulteriore documentazione in relazione al tipo di domanda presentata.

### **Art. 18 Istruttoria per provvedimenti di polizia idraulica**

L'attività istruttoria consiste nell'individuare il Responsabile del procedimento e comunicare ai Richiedenti l'apertura della pratica.

Successivamente alla consultazione della documentazione presentata viene effettuato un sopralluogo a seguito del quale il Responsabile del procedimento può richiedere ulteriore documentazione oppure chiudere la pratica esprimendo proprio parere

Se il parere risulta positivo farà seguito il provvedimento autorizzativo e la stipula tra l'amministrazione e il Richiedente di un disciplinare che stabilirà i canoni e le modalità di pagamento.

I "provvedimenti di polizia idraulica" saranno rilasciate con decreto del comune redatto come da Allegati A e C della d.d.g. 13 dicembre 2002, n. 25125 e successive modifiche ed integrazioni.

I "provvedimenti di polizia idraulica" saranno soggetti a stipula di una disciplinare così come definito dalla d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e dal d.d.g. n. 25125 del 13 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 19 Allegati al Regolamento di polizia idraulica**

1. iter amministrativo per provvedimenti di polizia idraulica;
2. allegato C della d.g.r. del 1 agosto 2003, n.7/13950;
3. disciplinare tipo per "provvedimenti di polizia idraulica", Allegati B e D della d.d.g. 13 dicembre 2002, n. 25125;
4. decreto tipo per "provvedimenti di polizia idraulica", Allegati A e C della d.d.g. 13 dicembre 2002, n. 25125;

La presente documentazione si intende automaticamente sostituita da successive norme nazionali o regionali che ne apportino modifiche.

**ITER AMMINISTRATIVO PER PROVVEDIMENTI DI POLIZIA IDRAULICA**

SCHEMA A BLOCCHI

